

# **MISURE URGENTI PER LA LEGALITÀ, LA TRASPARENZA E L'ACCELERAZIONE DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI ABRUZZESI INTERESSATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 E PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELLA RICERCA.**

## **TITOLO I**

### **Art. 1 (Elenchi degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione)**

1. Al comma 9 dell'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, dopo le parole "è istituito" sono inserite le seguenti: ", presso le prefetture-uffici territoriali del Governo competenti,";
- b) al secondo periodo, la parola "volontaria" è soppressa; in alternativa:
- c) al terzo periodo, dopo le parole "nell'elenco è" sono inserite le seguenti: "obbligatoria ed è";
- d) le parole "Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sono comunicati dalle prefetture-uffici territoriali del Governo agli Uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici dall'elenco." sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono definite le modalità attuative del presente comma."

2. Il decreto di cui all'articolo 67-quater, comma 9, quarto periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

### **Art. 2 (Procedura per la scelta dell'impresa affidataria dei lavori)**

1. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nell'attività di riparazione o ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, i beneficiari dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed e-bis), decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il cui importo superi la soglia di euro 500.000, una volta determinato il contributo massimo concedibile, devono far precedere la stipulazione del contratto per la realizzazione dei lavori dall'invito rivolto ad un numero d'impresе non inferiore a cinque, iscritte nell'elenco degli operatori economici istituito ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come individuate ai commi seguenti. Gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. In ogni caso, l'invito alle imprese non può avvenire, a pena di nullità dei relativi contratti, prima dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo predisposto, con relativa definizione del costo dei lavori attraverso computo metrico estimativo e della concessione del contributo spettante.

2. Nelle more dell'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge, l'invito, di cui al comma 1 del presente articolo, è rivolto ad imprese in possesso dell'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto. L'iscrizione alla pertinente categoria SOA è condizione per l'ammissione dell'impresa all'esecuzione dei lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Per i lavori di importo superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente l'esecuzione dei lavori, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti, non

inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara. Per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro l'impresa deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207.

3. L'invito alle imprese di cui al comma 1 deve essere rivolto ad almeno due imprese con sede legale in Abruzzo, di cui una con sede legale nella provincia in cui si eseguono i lavori. In caso di ATI o consorzio i requisiti sono soddisfatti nel caso in cui la capogruppo o la maggioranza delle quote detenute dall'ATI o dal consorzio siano riferibili ad imprese aventi sede legale in Abruzzo o nelle province ove si eseguono i lavori. Per importi di lavoro superiori a euro 2.000.000 le due imprese sono indicate, nel rispetto dei requisiti richiesti, tramite sorteggio svolto dalla Prefettura dell'Aquila.

4. Invitate le cinque imprese, i beneficiari di cui al comma 1 nominano il direttore dei lavori e, predisposta la graduatoria, individuano l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati preferendo l'offerta che assicuri la migliore realizzazione del progetto approvato, con particolare riguardo ai tempi di esecuzione dei lavori, agli interventi di sicurezza antisismica, alla realizzazione di interventi di cablaggio, alla efficienza energetica, ai materiali da impiegare e comunque ad altre eventuali migliorie proposte.

5. Le imprese che sono scelte per la realizzazione dei lavori di riparazione e ricostruzione devono iscriversi alle casse edili riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle province della regione Abruzzo in cui si eseguono i suddetti lavori.

6. Il direttore dei lavori certifica lo svolgimento della procedura di cui ai commi precedenti e la conformità della scelta dell'affidatario dei lavori, effettuata dal beneficiario, ai criteri di cui al comma 3. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Le certificazioni, previste dal comma precedente, sono trasmesse ai Comuni interessati i quali svolgono idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi di dubbia veridicità. I Comuni possono avvalersi per detti controlli degli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le suddette attività di controllo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri.

8. La procedura di cui ai commi precedenti si applica a partire dall'entrata in vigore della presente legge a tutti gli affidamenti di lavori relativi al contributo erogato successivamente al predetto termine; di conseguenza, le obbligazioni aventi ad oggetto gli affidamenti dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati assunte, a qualsiasi titolo, con modalità incompatibili con la procedura descritta, sono inefficaci.

9. Per i contratti già stipulati o in corso di esecuzione, le imprese aggiudicatarie dei lavori chiedono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 9 dell'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; non provvedendo nel termine anzidetto il contratto può essere risolto, senza alcun obbligo di risarcimento a carico del committente.

10. Il direttore dei lavori non può avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto. Il direttore dei lavori deve altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere i predetti rapporti per i tre anni successivi alla conclusione dell'incarico.

11. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di cui all'art. 7, comma 13 dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n.3820, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del

Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

12. Le certificazioni di conclusione lavori con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo agli amministratori di condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20% sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50% per i ritardi successivi.

### **Art. 3 (Subappalto e divieto di cessione del contratto)**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare al committente, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati.

2. Le imprese subappaltatrici devono essere scelte tra quelle inserite nell'elenco degli operatori economici istituito ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nelle more dell'attuazione del presente comma le predette imprese devono possedere l'attestazione SOA.

3. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

4. Il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione non può essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullità.

### **Art. 4 (Affidamento dei lavori in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto)**

1. In caso di fallimento dell'affidatario dei lavori o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso, nonché nei casi previsti dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione s'intende risolto di diritto.

2. Si applica il comma 1 anche in caso di cessione di azienda, o di un suo ramo, e di trasformazione, fusione e scissione relative al soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione.

3. Il committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria selezione, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario affidatario.

4. Il committente procede ai sensi del comma precedente in ogni altro caso di risoluzione del contratto.

5. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 5 (Esecuzione delle sentenze di condanna per inadempimento dell'obbligo di provvedere sulle domande di riconoscimento del contributo e decorrenza dei termini)**

1. In fase di esecuzione delle sentenze di condanna dei Comuni e degli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a provvedere sulle domande disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3790 del 9 luglio 2009, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013, il commissario *ad acta*, nominato dall'Autorità giudiziaria, è tenuto a rispettare l'ordine di priorità nell'erogazione dei contributi predisposto dai Comuni in conformità ai vincoli della pianificazione della ricostruzione e della programmazione finanziaria e di bilancio e della assunzione a protocollo delle richieste di contributo.

2. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma, decorre dalla data in cui l'ufficio, in ragione dei criteri di priorità stabiliti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare i 180 giorni.

#### **Art. 6 (Richiesta di interventi in anticipazione dei lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati)**

1. Ferma restando l'erogazione delle risorse ai Comuni nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i comuni autorizzano la richiesta di interventi in anticipazione dei lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma, da parte dei proprietari o aventi titolo. Le imprese incaricate degli interventi devono essere ricomprese all'interno degli elenchi di cui al precedente articolo uno.

2. Le modalità di attuazione degli interventi in anticipazione sono stabilite dal Comune entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

3. L'esecuzione degli interventi in anticipazione non modifica l'ordine di priorità definito dai comuni per la erogazione del contributo che sarà concesso nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. Il credito maturato nei confronti dell'ente locale, a nessun titolo, può essere ceduto o offerto in garanzia.

#### **Art. 7 (Destinazione delle risorse stanziare per la ricostruzione e non utilizzate)**

11. Le eventuali economie ottenute dalla differenza tra contributo concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77 e costo effettivo dell'intervento di riparazione o ricostruzione, comprensivo delle somme a disposizione, in esito allo stato finale, decorsi quattro anni dalla concessione del contributo, restano comunque destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi. Tali somme vengono direttamente trasferite dagli istituti di credito ai comuni competenti per il finanziamento degli interventi sopra richiamati, previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Le economie ottenute dalla differenza tra le somme stanziare ed i costi effettivi degli interventi gestiti attraverso finanziamenti diretti dei Comuni, restano nella disponibilità degli stessi Comuni per il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione privata, previa comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Presidenza del Consiglio con apposita risultanza dal monitoraggio della ricostruzione privata prevista dalla vigente normativa.

3. Ferme restando le competenze dell'ufficio speciale, per la gestione delle risorse dello Stato, correlate al sisma e delle economie di cui ai commi che precedono è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata a ciascun sindaco dei comuni del cratere, ai sensi del comma 585, del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, presso la quale far confluire tutte le risorse dello Stato correlate alle attività della ricostruzione ove vengono utilizzate con separata evidenza contabile in relazione alle loro finalizzazioni".

4. Le somme già assegnate al Comune dell'Aquila per detti scopi e non utilizzate sono attribuite alla detta contabilità speciale.

5. Il titolare della contabilità speciale con il supporto e l'asseverazione del collegio dei revisori interno all'ente rendiconta le somme assegnate secondo quanto previsto dal richiamato Regio decreto e dalle direttive impartite dal MEF.

#### **Art. 8 (Immobili in stato di collabenza o fatiscenza)**

1. Gli immobili che alla data del 6 aprile 2009 versavano in uno stato di collabenza o fatiscenza, come da visura catastale, sono esclusi dalla concessione del contributo.

2. Sono altresì esclusi dalla concessione del contributo gli immobili risultanti di fatto collabenti o fatiscenti, sussistendone i requisiti che ne determinano il suddetto stato evidenziati sulla base della documentazione fotografica storica allegata alla richiesta di contributo.

#### **Art. 9 (Immobili adibiti ad abitazione principale)**

1. Ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all'art. 3 comma 1, lett. a), del decreto-legge del 28 aprile 2009 n. 39 convertito con legge del 24 giugno 2009, n. 77, si considerano abitazione principale anche gli immobili ove alla data del sisma, aveva residenza anagrafica ed effettiva l'ascendente o discendente in linea retta di primo grado del proprietario.

#### **Art. 10 (Immobili alienati nell'ambito di programmi di edilizia residenziale pubblica)**

1. Per gli immobili, situati nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, alienati, nell'ambito di programmi di edilizia residenziale pubblica, dopo la suddetta data non opera il divieto di cui all'articolo 3, comma 5, primo capoverso, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 come convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, purché l'alienazione avvenga in base ai piani vendita predisposti dall'ente e al prezzo in essi determinato ai sensi della normativa vigente senza valutazione degli effetti dell'evento sismico sull'immobile.

2. Gli immobili di proprietà dell'ATER rientranti nei piani urbanistici attuativi nell'ambito dei Piani di Ricostruzione predisposti dai Comuni, hanno precedenza nell'assegnazione delle risorse da parte degli stessi Istituti.

#### **Art. 11 (Contributi per immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati)**

1. I contributi per le opere di recupero primario, ossia per le opere volte al consolidamento statico dell'immobile, si intendono da corrispondere anche nel caso in cui l'immobile appartenga ad un unico proprietario, quando l'immobile è destinato alla produzione di servizi per il territorio.

#### **Art. 12 (Valorizzazione dei centri storici dei comuni del cratere)**

1. All'articolo 67 *quater*, comma 5 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, primo periodo, dopo le parole "particolare valore" sostituire le parole "del centro storico del capoluogo del Comune dell'Aquila" con le parole "dei centri storici del capoluogo e delle frazioni dell'Aquila e degli altri Comuni del cratere"

## **TITOLO II**

#### **Art. 13 (Interventi a sostegno di attività produttive, ricerca, servizi turistici)**

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare per la ricostruzione privata, una quota pari al 4 per cento di tali risorse è accantonata, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, e destinata alle seguenti finalità:

- a) sostegno delle attività produttive;
- b) sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica;
- c) sviluppo di servizi turistici e culturali sul territorio;
- d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese;
- e) incentivi alle micro e piccole imprese per il trasferimento nei centri storici in via di recupero.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 1 giugno 2014, d'intesa con la regione Abruzzo, con il Comune dell'Aquila e con gli altri Comuni interessati attua la programmazione delle risorse finanziarie accantonate ai sensi del primo comma. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i soggetti attuatori delle misure e le modalità di attuazione.

3. È abrogato il Comitato di indirizzo di cui al decreto del Ministro per la Coesione territoriale dell'8 aprile 2013 e il Gruppo di studio di supporto al Comitato di cui al decreto del Ministro per la Coesione territoriale del 4 dicembre 2013.

#### **Art. 14 (Garanzia dello Stato)**

1. "All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

*"3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche di cui al comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."*

### **TITOLO III**

#### **Art. 15 (Attività di rimozione delle macerie)**

1. Per ultimare le attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione, sono a carico delle Amministrazioni competenti che li gestiscono in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e con particolare riferimento al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 63/ e al decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152/2006. Le stesse pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad avvalersi dei siti di deposito temporaneo autorizzati e localizzati in uno dei Comuni del Cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento del rifiuto

2. Le Pubbliche Amministrazioni vigilano affinché i soggetti incaricati dei lavori effettuino la demolizione selettiva e/o la raccolta selettiva per raggruppare i materiali di cui al comma precedente in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, nel rispetto

delle disposizioni di legge di cui al decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152/2006, e, infine, procedano al trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati.

3. Gli Uffici Speciali di cui all'articolo 67-ter, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, incaricati del monitoraggio finanziario e attuativo, si occupano anche del monitoraggio delle macerie. A questo fine, per garantire la tracciabilità dei materiali di cui al comma 1 e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalità che verranno definite con provvedimenti dei Responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra, comporta la revoca dei finanziamenti, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

4. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la Provincia dell'Aquila e con il Comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero Ambiente ed il Comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone - Paganica - Comune dell'Aquila, i materiali classificati con codice CER 200399, vengono prioritariamente conferiti presso il deposito temporaneo localizzato nella cava ex Teges. Il termine di autorizzazione per l'esercizio del detto impianto, fissato dal decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009, è prorogato fino all'esaurimento della sua capacità.

#### **TITOLO IV**

##### **Art. 16 (Divieto di pignoramento)**

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'articolo 72-ter dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

*"2-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, le somme dovute a titolo di contributo per i danni subiti nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), f), g), h) e i) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, non possono essere pignorate per fatti diversi da quelli che attengono alla realizzazione dei lavori nello stesso cantiere ."*»

##### **Art. 17 (Semplificazione delle attività di rendicontazione)**

1. Ai fini della rendicontazione delle contabilità speciali n. 5731 e 5732 aperte in data 20 dicembre 2012, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012, possono essere acquisite certificazioni mediante le quali gli enti beneficiari attestano la sussistenza dei requisiti comprovanti il diritto acquisito. Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

##### **Art. 18 (Equilibrio finanziario dei Comuni del cratere)**

1. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, all'esito di certificazione comunale attestante i mancati introiti relativi ai tributi di carattere locale (*vanno specificati*) che hanno come riferimento gli edifici non ancora ricostruiti e presentata annualmente al Ministero del Tesoro, è riconosciuto, un importo pari alla somma certificata.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni del presente articolo, quantificati nel limite di spesa di euro..., si fa fronte mediante l'utilizzo del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 380 *ter* della legge n. 228 del 2012.

#### **TITOLO IV**

##### **Art. 19 (Edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico)**

1. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, vincolati ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i lavori non possono essere iniziati in carenza della preventiva autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.

2. Nel caso di edifici vincolati dalla pianificazione urbanistica, gli interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico devono essere progettati e attuati in coerenza con la disciplina di tutela stabilita dalla medesima pianificazione, che trova applicazione anche nel caso di edifici interamente crollati a causa del sisma o interamente demoliti in attuazione di ordinanza emanata per la tutela dell'incolumità pubblica.

3. In considerazione del particolare valore dei centri storici dei comuni dell'Aquila, frazioni, e comuni del cratere danneggiati dal sisma, la Commissione Pareri di cui all'art 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 può imporre prescrizioni vincolanti in riferimento alla conservazione, al ripristino e alla valorizzazione degli elementi di pregio degli immobili non soggetti all'ambito di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

##### **Art. 20 (Programmazione degli interventi di recupero delle opere pubbliche e dei beni culturali)**

1. La Direzione regionale del Ministero per i beni e attività culturali e le amministrazioni pubbliche interessate, in collaborazione con gli Uffici Speciali, di cui all'articolo 67-ter, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche e con l'Agenzia del Demanio, sulla base del rilevamento delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati o distrutti dal sisma, predispongono il programma degli interventi di ricostruzione, con il relativo piano finanziario delle risorse assegnate.

2. Nel caso di chiese e di altre opere parrocchiali, dove si svolgono le attività di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della Legge 20 maggio 1985, n. 222, il programma degli interventi di ricostruzione di cui al comma precedente, è definito d'intesa con la Conferenza Episcopale Abruzzo e Molise.

3. Il programma degli interventi di ricostruzione definisce, per ciascun immobile, le principali caratteristiche progettuali dell'intervento necessario, con l'indicazione delle risorse pubbliche e private attivabili, dei tempi e delle fasi attuative previste e dei relativi soggetti attuatori. Il programma si attua attraverso piani annuali, predisposti dagli Uffici speciali, nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite.

##### **Art. 21 (Chiese e altri edifici dedicati ad attività di culto)**

1. Ai fini della ricostruzione, le chiese e gli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985 n. 222, qualora siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono equiparate ai beni culturali pubblici.

2. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al comma 1, è effettuata dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, che assume la veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo decreto legislativo, come successivamente modificato e integrato.
3. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di cui al comma 2, si applicano gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del predetto progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della Conferenza Episcopale Abruzzo e Molise.
4. La stazione appaltante può acquisire i progetti preliminari, definitivi e esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni su incarico delle diocesi e valutarne l'idoneità alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici.
5. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

## **TITOLO V**

### **Art. 22 (Assistenza abitativa per i nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio economico e sociale)**

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza abitativa alla popolazione e in particolare il sostegno dei nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio economico e sociale i contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo alternativo di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2010 n. 3870 e all'articolo 27 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010 n. 3917, possono essere prorogati per due anni entro il tetto di spesa annuo di euro 900.000 per l'anno 2015 e euro 300.000 per l'anno 2016.
2. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n.77.
3. La mancata partecipazione dei suddetti nuclei familiari agli oneri alloggiativi non comporta per il Comune interessato l'obbligo di sospendere o cessare le forme assistenziali.

### **Art. 23 (Fondo per provvedere ai fabbisogni degli enti locali e degli uffici statali impegnati nella ricostruzione )**

1. Nell'ambito delle risorse destinate alla ricostruzione privata una quota fino ad un massimo dell'1% delle suddette risorse, confluisce in un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 giugno 2014.
2. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma, le risorse del fondo possono essere utilizzate, per provvedere ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, in qualunque forma resi, degli enti locali e degli uffici statali istituzionalmente preposti alle attività della ricostruzione, anche in deroga ai limiti assunzionali vigenti.
4. Tale fabbisogno è definito sulla base di un programma di assistenza tecnica con scadenza biennale, posto in essere, su proposta degli enti locali e degli uffici interessati, dalla Presidenza del consiglio dei Ministri, Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e

sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 giugno 2014.

#### **Art. 24 (Investimenti INAIL)**

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole “*con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77*”, sono sostituite dalle seguenti: “*con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti gli Enti previdenziali, il Presidente della regione Abruzzo, i rappresentanti degli enti locali interessati dagli interventi di ricostruzione e l'Agenzia del demanio nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica*”.

#### **Art. 25 (Cabina di regia)**

1. Al fine di monitorare l'andamento delle attività di ricostruzione nei territori abruzzesi colpiti dal sisma e di promuovere iniziative finalizzate a sostenerne la qualità e l'efficacia nonché fornire indirizzi in materia di innovazione e sviluppo, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 giugno 2014, una Cabina di regia presieduta dalla Autorità politica delegata.

2. La Cabina di regia è composta da dieci componenti, nominati in rappresentanza del Presidente del consiglio dei Ministri, dei Ministri di Economia e Finanze, Sviluppo economico, Infrastrutture e Trasporti, Beni e Attività Culturali, del Direttore dell'Agenzia del Demanio, del Presidente della regione Abruzzo, del Sindaco del Comune dell'Aquila, del Coordinatore dei comuni del cratere, del Rettore dell'Università degli studi dell'Aquila. Su invito partecipano i Titolari degli Uffici Speciali. Alla Cabina di regia possono altresì partecipare esperti, nominati con provvedimento del Presidente.

3. Per i componenti e per la partecipazione alle attività della Cabina di regia non è previsto alcun compenso, né gettone di presenza.

4. L'attività di supporto amministrativo è svolta dalla Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 giugno 2014.

#### **Art. 26 (Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato)**

1. Al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “Gli Uffici speciali si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del Regio Decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611.”.

#### **Art. 27 – Forme di assistenza alla popolazione.**

1. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto Case e MAP sono tenuti al pagamento del canone stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi.

2. Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l'Edilizia Residenziale Pubblica, Progetto CASE e MAP, è consentito ai comuni di ripartire i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, in relazione alla misura delle superfici lorde coperte degli alloggi.

**Art. 28 – Acquisto sostitutivo di alloggi appartenenti a società cooperative a proprietà indivise.**

1. Gli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale alla data del 6.4.2009, possono accedere al contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'art. 3 del D.L. 39/2009 e dell'art. 1, co. 1°, OPCM 3790/2009. In tal caso costituiscono oggetto di cessione al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio.

2. La presente norma si applica anche in relazione ai procedimenti di sostituzione edilizia già definiti.

**Art. 29 ( Locazioni passive )**

1. Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici del 2009, sono prorogati gli effetti dell'art. 2 comma 9 dell'OPCM 3992/2012 e dell'art. 11 comma 10 dell'OPCM 4013 del 23 marzo 2012, sino alla data di ultimazione dei lavori della sede comunale, per un costo complessivo annuo di € 850.000,00 e mensile di € 70.833,00.

2. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse disponibili.

**Art. 30 ( Modifiche al D.l. 39/2009 )**

1. All'art. 3 del D.l. n. 39/2009 al comma 1° lett. a) al secondo periodo dopo le parole “ *alloggio equivalente* “ sono inserite le parole “ *nell'ambito dello stesso Comune* “.

2. All'art. 3 comma 5 bis del D.L. n. 39/2009, secondo periodo, dopo le parole “ *ivi previsti*”, sono inserite le parole, “ *anche comprendenti la demolizione*”.

**Art. 31 ( Disposizioni finali )**

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, finalizzate ad accelerare il processo di ricostruzione nei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, sono emanate nel rispetto delle competenze regionali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al menzionato articolo 117 della Costituzione, la Regione con propri provvedimenti promuove e sostiene la ricostruzione con l'obiettivo di favorire la ripresa delle attività delle comunità insediate e la rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione.